

Regolamento di Istituto

ARTICOLO 1.

- a. La [scuola](#) attraverso tutte le sue componenti ha il compito di attuare formazione della persona e concorrere ad assicurare il diritto-dovere allo studio garantito dalla costituzione della Repubblica.
- b. Tutti coloro che operano nella scuola sono tenuti al rispetto dei diritti e delle idee altrui, a mantenere un comportamento corretto nei rapporti reciproci, ed a concorrere alla salvaguardia delle strutture e del patrimonio della scuola.
- c. La scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti.

Articolo 2. SPAZI AFFISSIONI

- a. L'Istituto mette a disposizione di ciascuna componente appositi spazi per le comunicazioni. Ogni comunicazione affissa all'albo deve indicare la fonte da cui proviene.
- b. All'interno dell'istituto e sul sito [internet](#) del Liceo sono vietate l'affissione e la diffusione di volantini pubblicitari, commerciali e di propaganda politica.
- c. In ogni sede sono allestiti spazi di affissione riservati agli studenti che vi possono esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianze della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, purchè siano nell'ambito dei dettami costituzionali, rispettosi delle diverse identità che coesistono nel liceo e preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico.
- d. Nel chiostro d'ingresso della sede dell'Istituto, uno spazio per piccoli annunci è messo a disposizione dei soli studenti, i quali sono ritenuti direttamente responsabili del testo dell'annuncio stesso.
- e. L'uso dello spazio di informazione esige il rispetto delle norme di convivenza civile e della dignità delle persone, pur nella garanzia della libertà di espressione di ognuno. Ove ciò non avvenga e/o non si rispettino le indicazioni di cui sopra, il dirigente scolastico dispone la rimozione.
- f. Volantini e ciclostilati potranno essere distribuiti all'ingresso principale dell'Istituto prima dell'inizio o al termine delle lezioni. All'interno della Scuola potranno essere distribuiti purché debitamente firmati da studenti, o genitori, o personale docente e non docente dell'Istituto stesso e purché tale distribuzione non disturbi il normale svolgimento delle lezioni ed abbia la previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. E' vietata ogni forma di propaganda.

Articolo 3. RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA.

COLLOQUI CON I DOCENTI

- a. All'inizio di ogni anno scolastico viene comunicato ai genitori un calendario di ricevimenti sia pomeridiani che mattutini.
I Colloqui mattutini, ai quali tutti i docenti dedicano un'ora settimanale, avvengono per appuntamento.
I "Ricevimenti Generali", volti di preferenza ad agevolare i rapporti Scuola-Famiglia nei casi in cui i genitori non si siano potuti recare ai ricevimenti del mattino, si svolgono due volte all'anno di pomeriggio.

- b. Specifici "Incontri per Appuntamento" vengono richiesti dal Preside per conferire con genitori di alunni con particolari problemi, ovvero dalle famiglie per segnalare al Preside o ai suoi collaboratori particolari problemi o situazioni.
Ogni qual volta il docente ne faccia richiesta, avvengono "comunicazioni ai genitori" per particolari situazioni relative all'andamento didattico, a quello disciplinare o ad assenze prolungate.
- c. A metà del pentamestre (indicativamente nel mese di marzo) vengono compilati dei "pagellini" riassuntivi dell'andamento scolastico dell'alunno; lettere informative alle famiglie degli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha riscontrato particolari carenze vengono inviate nel mese di aprile. Dopo gli scrutini di fine anno, agli alunni promossi con debito formativo viene inviata comunicazione sia delle discipline per le quali non è stata raggiunta la sufficienza, sia anche del lavoro estivo da eseguire assieme alle modalità del recupero.

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE.

- d. Tutte le comunicazioni alle famiglie verranno inviate per via telematica; solo dietro esplicita e motivata richiesta della famiglia le comunicazioni avverranno tramite documento cartaceo di cui gli alunni dovranno riportare tagliando di ricevuta da parte dei genitori.
- e. In caso di ristrettezza dei tempi per la comunicazione, quali ad esempio l'uscita anticipata da scuola per impossibilità di sostituzione del docente imprevedibilmente assente, la comunicazione avverrà tramite diario che gli alunni dovranno far firmare ai genitori per presa visione. Spetta al docente dell'ora precedente l'uscita la verifica delle firme apposte dai genitori.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

- f. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto e devono essere richieste al Dirigente Scolastico in forma scritta, indicando l'ordine del giorno. La data verrà concordata di volta in volta con il Capo d'Istituto.
- g. I genitori eletti dai Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori e darsi un regolamento, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4. GIUSTIFICAZIONI

- a. All'inizio di ogni anno sarà consegnato un libretto da utilizzare per le giustificazioni; per i minorenni, in presenza del personale preposto, dovrà essere apposta sul frontespizio del libretto la firma di chi esercita la potestà familiare e provvede alla firma delle giustificazioni.
Le assenze degli studenti vanno tassativamente registrate sul registro di classe.
- b. Le assenze devono essere giustificate mediante l'uso dell'apposito libretto non oltre due giorni dal rientro a scuola, in caso contrario, il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicherà tempestivamente alla famiglia interessata le assenze rimaste ingiustificate. Trascorsa una settimana l'assenza non potrà più essere giustificata e come tale verrà riportata come ingiustificata, con conseguente pregiudizio del voto di condotta.
- c. Gli alunni che effettueranno frequenti assenze per brevi o lunghi periodi, anche giustificatamente, potranno essere sottoposti a regolare verifica orale, scritta, pratica e grafica secondo il criterio della programmazione didattica delle singole discipline.

- d. In nessun caso l'alunno reduce dalle assenze suddette potrà pretendere verifiche scritte, orali, pratiche e grafiche nel giorno o nei giorni in cui, presente a scuola, la programmazione disciplinare didattica, prevista dal Docente, preveda un'attività diversa per la classe.
- e. Gli alunni maggiorenni hanno diritto a redigere e a firmare le comunicazioni relative alle proprie assenze.

Articolo 5. RITARDI E USCITE ANTICIPATE

ENTRATE POSTICIPATE

- a. Dietro apposita richiesta dei genitori, e dopo attento e severo esame delle motivazioni e degli orari dei mezzi pubblici, potranno essere concessi agli alunni permessi permanenti di entrata posticipata.
- b. Gli alunni ritardatari devono presentare al docente della prima ora il libretto con la giustificazione del ritardo da parte del genitore; nel caso di frequenti ritardi, il coordinatore della classe è tenuto a metterne al corrente le famiglie.
- c. L'eccessivo numero di ritardi o di entrate posticipate inciderà negativamente sul voto di condotta dell'alunno.
- d. Eventuali entrate alla seconda ora dell'intera classe saranno comunicate il giorno precedente con annotazione sul registro di classe; gli alunni sono tenuti ad informarne le famiglie.
- e. L'alunno non può superare il limite di due entrate posticipate al mese; le entrate posticipate in numero superiore al consentito, a meno che non siano accompagnate da documentazione medica, saranno considerate ingiustificate e incideranno sulla valutazione del comportamento.
- f. L'alunno **maggiorenne** che ha già usufruito delle due entrate posticipate mensili non verrà accettato in classe, a meno che non possa comprovare che il ritardo è dovuto ai mezzi di trasporto o a motivi di salute (esami e/o visite specialistiche). L'alunno **non maggiorenne** che ha già usufruito delle due entrate posticipate avrà accesso in classe solo al termine dell'ora.

USCITE ANTICIPATE

- g. Dietro apposita richiesta dei genitori, e dopo attento e severo esame delle motivazioni e degli orari dei mezzi pubblici, potranno essere concessi agli alunni permessi permanenti di uscita anticipata. Tranne casi eccezionali, i parametri di valutazione della richiesta terranno conto della distanza scuola-abitazione e dell'esistenza di altri servizi di trasporto in orari non lontani dal termine delle lezioni. A puro titolo esemplificativo, non verranno concessi permessi di uscita agli alunni pendolari che possano avvalersi di mezzi pubblici distanti meno di 30 minuti dall'orario di uscita da scuola.
- h. Il Dirigente Scolastico può autorizzare uscite anticipate per improvvisi, evidenti e comprovati motivi e sempre che l'alunno/a minorenni sia accompagnato/a da un familiare, o che un genitore abbia esplicitamente richiesto l'uscita attraverso l'invio di un fax contenente anche copia del proprio documento d'identità.
- i. E' concessa l'uscita anticipata all'alunno minorenni prelevato da un delegato del genitore (purché maggiorenne) fornito di delega scritta.
- j. Gli alunni possono presentare richiesta di uscita anticipata sull'apposito libretto delle giustificazioni entro la seconda ora di lezione, motivandone specificatamente la ragione; il docente dell'ora ne prende atto trascrivendo l'uscita sul registro di classe.

- k. L'alunno non può uscire anticipatamente più di due volte al mese; le uscite anticipate in numero superiore al consentito saranno considerate ingiustificate e incideranno sulla valutazione del comportamento.

Articolo 6. INFORTUNI E INDISPOSIZIONI

- a. In caso di improvvisa indisposizione o infortunio , saranno informati i Genitori che provvederanno a prelevare lo studente. Nella impossibilità o in caso di urgenza si ricorrerà al Pronto Soccorso.
- b. In caso di malattia congenita o cronica o di patologia che preveda la somministrazione di farmaci autorizzata dalla medicina di comunità, il Dirigente Scolastico dovrà essere informato e dovranno essere fornite le istruzioni opportune.

Articolo 7. COMPORTAMENTO

- a. La scuola è un luogo di formazione; il comportamento degli studenti in classe e negli spazi comuni deve essere improntato al rispetto di tutti.
- b. E' richiesto il massimo rispetto per l'arredamento, le attrezzature, le pareti, tutto il materiale della scuola. Gli alunni che non rispettino i beni della comunità scolastica, oltre ad incorrere in sanzioni disciplinari, saranno ritenuti responsabili finanziariamente, unitamente alle famiglie, dei danni arrecati.
- c. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni, sia in entrata che in uscita, ed è loro vietato allontanarsi dalla scuola durante l'orario delle lezioni.
- d. Al cambio dell'ora gli alunni devono restare in classe.
- e. La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto ed un dovere: pertanto la presenza degli studenti è obbligatoria a tutte le attività (ad esempio visite, uscite, conferenze, progetti curricolari) che si svolgono durante l'orario scolastico.
- f. La scuola ammette la frequenza in classe di "uditori" purchè il consiglio di classe individuato per l'inserimento sia consenziente. L'uditore non potrà avere un'età superiore di un anno a quella prevista per i frequentanti la classe richiesta. Al termine del primo trimestre il Consiglio di Classe decide, motivandolo, se consentire all'uditore di continuare a frequentare o meno le lezioni. In qualsiasi momento, tuttavia, il Consiglio di Classe può revocare il permesso all'uditore in caso di comportamenti indisciplinati o qualora ritenga la sua presenza negativa per il gruppo classe.

Articolo 8. USO DI TELEFONI CELLULARI

- a. L'uso dei cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per comunicare con l'esterno è vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche.
- b. Il divieto di utilizzare cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento è anche per il personale docente (C. n. 362/98) in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
- c. In tutta l'area scolastica è tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmate), voci o suoni (tali azioni si configurano come gravi violazioni dell'immagine e della privacy secondo il D.L. 30/06/2003).

- d. Nel caso di uso non pertinente con le attività didattiche previste di telefoni cellulari, lettori mp3 / cd od altre attrezzature tecnologiche, l'insegnante è autorizzato al ritiro del suddetto materiale che verrà depositato in Presidenza. I genitori o gli studenti stessi, se maggiorenni, potranno, al termine delle lezioni, anche nella stessa giornata, riprendere quanto di loro proprietà.
- e. Durante le prove di verifica in classe, gli studenti devono depositare il cellulare sulla cattedra. Se lo studente verrà trovato in possesso del cellulare, il compito verrà ritirato e sarà valutato negativamente. Il docente, in relazione alla conoscenza della classe, può comunque chiedere agli studenti di depositare il cellulare prima dell'inizio della lezione.
- f. **Le violazioni al presente articolo del regolamento verranno valutate sotto il profilo disciplinare.**

Articolo 9. DIVIETO DI FUMARE

- a. Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 104 del 12/09/2013, è vietato fumare in ogni ambiente scolastico compresi gli spazi esterni facenti parte dell'Istituto. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. Tale divieto vale tassativamente per tutti: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, studenti, genitori e pubblico. I trasgressori al predetto divieto saranno soggetti, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, a provvedimenti disciplinari.

Articolo 10. SPOSTAMENTI

- a. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni possono recarsi in altri locali scolastici (biblioteca, laboratori ecc...) solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
- b. Gli alunni, sotto la vigilanza del docente di Ed.Fisica, sono autorizzati ad uscire dalla scuola per recarsi nelle palestre esterne all'Istituto, così come previsto dall'orario di lezione annuale. In questi casi gli alunni devono obbligatoriamente usufruire dei percorsi predisposti per i pedoni.
- c. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse. E' necessario chiudere la porta dell'aula ed opportuno non lasciare oggetti di valore incustoditi.

Articolo 11. USO DI INTERNET

- a. E' vietato utilizzare internet durante le lezioni nel laboratorio di informatica senza l'autorizzazione del docente; l'utilizzo deve comunque avvenire esclusivamente per scopi didattici e di ricerca.
- b. E' assolutamente vietato agli alunni servirsi dei computer nelle sale docenti e destinati ad uso esclusivo di quest'ultimi.
- c. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web, dove è presente un blog ("Bloggoteca") utilizzabile dagli studenti previa richiesta al Tecnico di Laboratorio.
- d. E' obbligatorio chiedere sempre l'autorizzazione prima di iscriversi a qualunque concorso o prima di riferire l'indirizzo della scuola.

Articolo 12. USO DI STRUTTURE E STRUMENTI

PALESTRE E ATTIVITA' SPORTIVE

- a. All'inizio di ogni anno dovrà essere stabilito un preciso orario che consenta il razionale utilizzo delle palestre e di ogni attrezzatura.

- b. Si potranno costituire gruppi sportivi riferiti a diverse discipline e saranno formulati dettagliati programmi di attività, ma dovranno esserne presentati i preventivi di spesa per verificarne la compatibilità con le esigenze del bilancio.
- c. L'Istituto consente la cessione dell'utilizzo delle palestre e dei laboratori nelle ore pomeridiane a Società private che ne facciano regolare richiesta e dopo la firma di un contratto con l'Istituto, se necessario, e secondo i criteri, suggeriti o indicati dall'Amministrazione Provinciale o da altri enti preposti. Resta comunque la priorità d'uso per gli alunni dell'Istituto stesso.

BIBLIOTECA D'ISTITUTO

- a. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio dei Docenti, valuterà se nominare annualmente un docente responsabile della biblioteca.
- b. Chiunque usufruisce del prestito dei libri è tenuto alla massima puntualità nella restituzione.
- c. Chi smarrisce un libro o lo restituisce gravemente deteriorato deve risarcire la biblioteca o con una copia del testo o versando una cifra adeguata.

LABORATORI: sono previsti specifici regolamenti per l'uso dei laboratori presenti nell'Istituto.

FOTOCOPIE

- a. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fotocopiatrice, fax, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E' escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. Il personale incaricato terrà aggiornato un registro apposito dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite.
- b. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
- c. Il personale non può usare le attrezzature della segreteria.

LOCALI SCOLASTICI

- a. Gli studenti compatibilmente con l'orario di servizio del personale non docente, possono riunirsi nei locali della scuola nel pomeriggio, facendone volta per volta richiesta motivata al Dirigente Scolastico. Poiché si riconosce la necessità che la Scuola si mantenga aperta verso il mondo esterno, si consente agli studenti su iniziativa dell'assemblea, di promuovere incontri ed assemblee nell'Istituto anche con studenti di altre Scuole, salvo previa informazione e autorizzazione dell'autorità preposta. Ambedue i tipi di iniziative si svolgono sotto la responsabilità di un docente.

Articolo 13. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.

- a. Il Consiglio d'Istituto autorizza lo svolgimento di gite, visite didattiche e scambi culturali secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti e quelli specifici indicati dai vari Consigli di classe.

- b. Visite didattiche, viaggi d'istruzione e qualsiasi altra attività che comporti l'uscita della scolaresca dalla scuola deve essere preventivamente autorizzata dai genitori (se l'alunno è minorenne) e dal dirigente scolastico.
- c. Non saranno autorizzate gite o altro se non aderiranno almeno i due terzi degli studenti della classe.
- d. Non saranno autorizzati i viaggi d'istruzione di quelle classi che hanno dimostrato comportamenti scorretti e sanzionabili.
- e. Le classi prime e seconde non possono effettuare visite d'istruzione che comprendano pernottamenti, a meno che queste non siano parte integrante di progetti inseriti nella programmazione di classe e/o d'Istituto.
- f. Le classi terze e quarte possono effettuare viaggi d'istruzione che comprendano non più di due pernottamenti, a meno che questi non siano parte integrante di progetti inseriti nella programmazione di classe e/o d'Istituto.
- g. Le classi quinte possono effettuare un solo viaggio d'istruzione che comprenda fino a cinque pernottamenti. Deroga a tale limite è prevista nel caso di progetti didattici di classe e/o d'Istituto inseriti nella programmazione annuale.
- h. Progetti didattici che prevedano più giorni, con conseguenti pernottamenti, escludono l'effettuazione dei viaggi d'istruzione superiori ad un giorno.
- i. I docenti accompagnatori saranno uno ogni quindici studenti.
- j. I viaggi d'istruzione devono avere precise finalità didattiche e devono possibilmente essere aderenti ai programmi svolti o da svolgere nel corso dell'anno scolastico.
- k. Il Consiglio d'istituto valuta se concedere contributi ad alunni bisognosi.
- l. Per il liceo linguistico si incoraggiano gli scambi culturali con scuole estere. Le classi impegnate in questi scambi non potranno nell'arco dello stesso anno scolastico effettuare altri viaggi di istruzione che comportino pernottamenti esterni.
- m. I Docenti possono avere la possibilità di condurre i figli (o altri familiari), soprattutto nel caso degli scambi, purché questi vadano a proprie spese e dopo che avranno presentato una dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità per quanto concerne il viaggio dei figli. Nello stesso modo verrà concesso ai genitori di accompagnare, qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno, il figlio nel viaggio d'istruzione o nello scambio culturale.
- n. In caso di necessità il personale ATA può essere utilizzato come accompagnatore degli studenti, purché si dichiari disponibile, presenti domanda, e dopo aver sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, per le esigenze di servizio.
- o. La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E' consigliabile tuttavia avvalersi di un'agenzia di viaggi.

Articolo 14. CONSIGLI DI CLASSE.

- a. La convocazione del Consiglio di classe viene effettuata su richiesta dei rappresentanti delle diverse componenti. Il Consiglio di Classe si svolge secondo due modalità: in forma chiusa, riservata ai soli docenti, quando è all'ordine del giorno la valutazione didattico-disciplinare dei singoli alunni; in forma aperta, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Ai rappresentanti è riservato il diritto di voto.
- b. Nel caso di Consigli di Classe che prevedano le due modalità nello stesso giorno in fasi successive, è compito del docente coordinatore, che presiede il Consiglio, riferire in sintesi la situazione della classe come emersa dagli interventi dei singoli docenti nella fase precedente, e quindi garantire un'equa distribuzione dei tempi

che permetta ai rappresentanti di studenti e genitori sia di chiedere chiarimenti sia di esporre adeguatamente il proprio punto di vista.

Articolo 15. COMITATO STUDENTESCO

- a. Nell'Istituto opera un Comitato Studentesco, costituito dai rappresentanti di classe, d'istituto e della consulta provinciale della componente studentesca legalmente eletti ogni anno.
- b. Il Comitato studentesco ha il dovere di organizzare le assemblee d'istituto, nonché di riferire ai rappresentanti d'istituto circa eventuali problemi delle singole classi .
- c. Esso può riunirsi con cadenza mensile e, in casi straordinari, può richiedere riunioni aggiuntive.
- d. Il comitato studentesco elegge al suo interno il rappresentante dell'organo di garanzia della scuola.
- e. Il comitato studentesco deve avere un ruolo vigile all'interno della scuola e in caso di episodi vandalici o di bullismo deve riferire l'accaduto al dirigente scolastico, ai professori e ai rappresentanti d'istituto.
- f. Il Comitato Studentesco è coordinato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto, i quali eleggono tra loro un referente ("presidente") che si occupa di presentare al dirigente scolastico la richiesta di riunione e le successive decisioni prese dal Comitato.
- g. Il "presidente" nomina a sua volta un "vicepresidente" con compiti rappresentativi e nomina un segretario verbalizzante per le riunioni del Comitato.
- h. La richiesta di convocazione del Comitato va presentata almeno 5 giorni prima della data individuata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, con eventuali copie dei documenti che verranno esaminati. Nel caso non sia possibile svolgere il Comitato nella data e nell'orario richiesti, il Dirigente Scolastico concorda con il "presidente" un altro giorno e/o un altro orario.
- i. Le riunioni del Comitato si svolgono all'interno della scuola e le sue decisioni devono essere verbalizzate. Copia del verbale di ciascuna riunione dovrà avere allegato l'elenco controfirmato dai componenti presenti e dovrà essere successivamente trasmesso in presidenza.
- j. Il Comitato Studentesco prende le sue decisioni a maggioranza (50% +1) degli aventi diritto. Il voto può avvenire a scrutinio palese o segreto ed è deciso di volta in volta dalla maggioranza dei componenti per voto palese.
- k. IL Comitato Studentesco nella richiesta dell'Assemblea d'Istituto deve indicare i componenti del "servizio di vigilanza", il cui numero non potrà essere inferiore a 6; questi avranno il compito di vigilare affinché l'Assemblea si svolga nel rispetto delle regole, dei locali e delle eventuali strumentazioni utilizzate.

Articolo 16. ASSEMBLEA D'ISTITUTO ED INIZIATIVE DEGLI STUDENTI

- a. Gli studenti hanno diritto ad organizzare assemblee e riunioni del Comitato studentesco secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti vigenti.
- b. L'assemblea viene convocata dietro richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli alunni con almeno cinque giorni di anticipo.
- c. L'utilizzo degli ambienti scolastici è concesso sotto la responsabilità del presidente e del vicepresidente del Comitato Studentesco; qualora questi non siano maggiorenni, il Comitato stesso dovrà ogni volta indicare nella sua richiesta i due studenti maggiorenni responsabili.

- d. L'Assemblea d'Istituto si svolge indicativamente dalle ore 9 alle ore 12.30; alle ore 12.10 tutti gli alunni devono rientrare nelle loro classi per il contrappello che verrà effettuato dal docente della quinta ora; tutti gli alunni usciranno dalla scuola alle ore 12.30. Dietro richiesta motivata dei rappresentanti degli studenti, l'orario dell'assemblea potrà essere modificato e conseguentemente anche l'uscita degli alunni da scuola.
- e. Le modalità di assemblea vengono di volta in volta concordate dai rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di istituto con il Dirigente. Tuttavia, per ragioni logistiche, non essendo disponibili locali con capienza tale da consentire la permanenza di gruppi numerosi, l'assemblea studentesca dovrà articolarsi in gruppi di studio con iscrizione obbligata per gli studenti che intendano parteciparvi. Gli studenti che non si iscrivono a nessun gruppo/iniziativa organizzata durante la giornata di assemblea, dovranno dichiarare preventivamente la non partecipazione all'assemblea e conseguentemente la loro assenza da scuola durante la giornata di assemblea.
- f. Durante l'Assemblea i docenti sono tenuti a rimanere a disposizione a scuola secondo il proprio orario; in caso di interruzione dell'Assemblea verranno riprese, infatti, le normali attività didattiche fino al termine delle lezioni.
- g. La partecipazione all'Assemblea è un diritto degli studenti, che, pur non essendo obbligati a parteciparvi, sono tenuti a presentare regolare giustificazione in caso di assenza nella giornata dell'Assemblea.
- h. La concessione dell'assemblea compete al Dirigente Scolastico. In caso di rifiuto il Dirigente Scolastico ne informerà i rappresentanti degli studenti, motivando la sua decisione che verrà successivamente trasmessa anche al Consiglio d'Istituto.
- i. In caso di mancato rispetto delle regole dell'assemblea, il D.S. o i suoi delegati possono scioglierla e rimandare in classe gli alunni.
- j. Tutte le componenti scolastiche possono richiedere ed ottenere, compatibilmente con le disponibilità, l'uso di aule fuori orario per incontri, presentando richiesta scritta al dirigente scolastico. Per gli alunni sottoscriverà la richiesta, assumendosene la responsabilità, o un docente o uno studente maggiorenne appartenente al comitato studentesco.

Articolo 17. ASSEMBLEA DI CLASSE

- a. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe per un massimo di due ore ogni mese di lezione;
- b. I rappresentanti di classe devono informare per iscritto e con almeno tre giorni di preavviso il coordinatore di classe, che annoterà sul registro di classe la notizia dell'assemblea;
- c. E' fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta giorni diversi della settimana e di trasmettere in segreteria giorno e ora della convocazione, specificando l'ordine del giorno della riunione;
- d. I docenti devono concedere le ore di assemblea richieste, durante le quali devono sostare subito fuori dell'aula per poter intervenire con immediatezza in caso di bisogno;
- e. I rappresentanti di classe hanno la responsabilità della corretta gestione dell'assemblea.

Articolo 18. SORVEGLIANZA.

- a. I docenti, alla prima ora di lezione, sono tenuti a presentarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio e a sorvegliare l'uscita degli alunni l'ultima ora.
Gli alunni che entrano ed escono dalle aule saranno sorvegliati dai docenti della prima e della ultima ora di lezione.
- b. Durante gli intervalli la sorveglianza ai piani sarà svolta dai docenti che prestano servizio nelle classi prima dell'intervallo e/o da quelli indicati dal Dirigente Scolastico in apposito piano, nonché dal personale ausiliario che, comunque, anche in ogni altro momento, esercita una sorveglianza generica. La sorveglianza si attua anche nelle aree esterne e viene inserita nei piani di vigilanza del personale docente. Gli alunni durante gli intervalli possono recarsi nel cortile d'ingresso della sede o nel cortiletto interno della succursale.
- c. **DIVIETO DI ABBANDONO DELL'ISTITUTO.** Non è consentito agli alunni abbandonare l'istituto, nemmeno temporaneamente; nemmeno è consentito, se non in caso di emergenza, l'uso delle uscite di sicurezza.

Articolo 19. ALUNNI NON AVVALENTISI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

- a. Coloro che hanno optato per l'entrata posticipata o l'uscita anticipata – nel caso l'ora di R.C. cada alla prima o ultima ora di lezione - non possono sostare in quel periodo nei locali dell'Istituto, né nell'area scolastica.
- b. Gli alunni che hanno optato per la soluzione "attività di studio individuale" devono recarsi nelle apposite "zone studio" vigilate dal collaboratore scolastico. Gli alunni che hanno scelto di avvalersi della religione cattolica non possono richiedere in corso d'anno di modificare la loro scelta in ragione degli art. 309-310-311 del D.L. 297 del 1994.

Articolo 20. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

- a. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento possono essere apportate con deliberazione della maggioranza dei componenti del Consiglio.
- b. Fa parte integrante del presente regolamento lo statuto di studenti e studentesse.

Articolo 21. STATUTO DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE.

- Questo statuto costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e per tutto ciò che non è qui previsto si rimanda al D.P.R.249 del 24/06/98 e alla normativa che potrà integrarlo.
- **Premessa**
- Come previsto dal D.P.R. 249 del 24/06/98 gli studenti hanno un ruolo attivo nel processo di apprendimento e nel dialogo educativo, pertanto sono riconosciuti titolari di diritti e doveri, premessa indispensabile per una partecipazione costruttiva, e per l'assunzione di responsabilità, elementi necessari per la crescita della persona.
- **Diritti**
- **1) a-** Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta ad una pluralità di idee.
- **b-** Gli studenti hanno la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

- **2)** – La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- **3)** – Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- **4)** – Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in merito alla programmazione, sulla scelta dei libri di testo e del materiale didattico.
- **5)** – Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
- **6) a)-** Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della identità culturale e religiosa alla quale appartengono.
- **b)-** La scuola organizza iniziative volte all'accoglienza degli stessi e dei disabili.
- **7)** - La Scuola s'impegna a rimanere aperta per offerte informative, aggiuntive e integrative, anche per iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni e a promuovere iniziative concrete per il recupero della dispersione scolastica.
- **Doveri**
- **1)** – Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- **2)** - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, che chiedono per se stessi.
- **3)** – Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto.
- **4)** – Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

Articolo 22.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

CODICE DISCIPLINARE.

Art.1 (Mancanze disciplinari)

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.

Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore

nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

Art.2 (Responsabilità disciplinare).

La responsabilità disciplinare è personale. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di tutti coloro che prestano la propria attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e da tutti coloro che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.3 (Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione e la sospensione dalle lezioni: esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto o oralmente, sono sempre adeguatamente motivate, e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di sospensione e ammonizione sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati.

A titolo puramente esemplificativo si allegano in parte integrante le tabelle A e B, che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi: qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art.4 (Ammonizione).

L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal Dirigente Scolastico, in accordo col docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente.

L'ammonizione può essere data in forma orale o scritta, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.

L'ammonizione può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art.9.

Art.5 (Sospensione). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe, riunito nella totalità delle componenti.

Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

La sospensione può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art.9.

Art.6 (Conversione delle sanzioni).

L'organo che commina la sanzione può offrire la possibilità di convertirla in attività favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie. L'accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso.

Art.7 (Procedimento).

Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione della sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Art.8 (Impugnazioni).

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'organo di garanzia di cui al successivo articolo 9.

Art.9 (Organo di garanzia).

Per la composizione, nomina e funzionamento dell'organo di garanzia, si rinvia al paragrafo successivo

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello.

L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI SANZIONE: AMMONIZIONE

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Contraffazione di firme di giustificazione 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 	<p>Il Dirigente , in accordo con il coordinatore della classe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa <p>Appello: organo di garanzia</p>
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insulti e termini volgari e/o offensivi 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 5. Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno di attività scolastica 	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc... 3. Scritte su muri, porte e banchi. 	

TABELLA B:INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI
(in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98)

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 	<p>Il Consiglio di Classe :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione della sospensione

	4. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 5. Introduzione nella scuola di alcolici.	3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa Appello: organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 2. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Il Dirigente d'istituto può stabilire che la sospensione preveda comunque la possibilità di frequentare le lezioni qualora la famiglia motivi tale necessità o nel caso in cui l'allontanamento dalla classe metta a rischio il monte orario annuale previsto per le varie discipline.

TABELLA C:INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 4. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 5. Introduzione nella scuola di alcolici, droghe o armi. 6. Compimento di fatti di reato 	Consiglio di Istituto : <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione della sospensione Appello: organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 2. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	

TABELLA D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, riferite ai fatti riportati nella tabella C
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

TABELLA E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura

amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'Organo di Garanzia ha durata triennale.

Esso è presieduto dal Dirigente scolastico ed è così composto:

due docenti designati dal consiglio d'istituto, che non siano membri del consiglio stesso, un rappresentante eletto dagli studenti all'interno del Comitato Studentesco, un rappresentante dei genitori membro del Consiglio di istituto e un rappresentante eletto dal personale ATA.

L'eventuale astensione viene conteggiata tra i voti che concorrono al mancato accoglimento del ricorso. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Contro le deliberazioni dell'Organo di garanzia, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo regionale di garanzia per violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'istituto. La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

REGOLAMENTO DELIBERATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 3 DICEMBRE 2012 e AGGIORNATO CON DELIBERA DELL'11 APRILE 2017